

C/2 dall'art. 1 del citato R. D. L. 16 ottobre 1924, N° 1613, è fissata nella misura dell'8%.

Sono classificati, dalla legge, in categoria C/2 i redditi di lavoro, di carattere fisso, costituiti da stipendi, pensioni ed assegni, ed i redditi, alla cui produzione non concorrono attualmente, né il capitale, né l'opera dell'uomo (vitalità).

Di conseguenza, tali redditi che precedentemente erano soggetti alla imposta di R. M. del 9% (art. 7 del R. D. L. 12 agosto 1927 N° 1643), vengono ora ad essere sottoposti ad una ritenuta dell'8%, con uno sgravio quindi dell'1%.

Pertanto l'Istituto deve applicare la nuova aliquota dell'8% su tutti i redditi di categoria C/2.

Il R. D. L. 30 gennaio 1933 N° 18 non fa cenno esplicitamente alle rendite vitalizie, perciò può sorgere il dubbio che la nuova aliquota non si possa applicare a tale reddito.

Ma tale dubbio deve venir meno per la precisa e categorica dizione del citato art. 1 del R. D. L. 30 gennaio 1933 N° 18, il quale non fa alcuna eccezione od esclusione, quando stabilisce che l'aliquota dell'imposta di R. M. sui redditi classificati in categoria C/2 dell'art. 1 del R. D. L.